

SEBINO S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 giugno 2020 e successivamente
modificata da ultimo in data 7 giugno 2022

INDICE

1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 5
4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 7
5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 10
6. PRESIDI EQUIVALENTI 11
7. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 11
8. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE 12
9. DELIBERE QUADRO 12
10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 13
 - 10.1 Informativa periodica 13
 - 10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza 13
 - 10.3 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR 13
11. VIGILANZA SULLA PROCEDURA 14
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSOB PARTI CORRELATE E ALLE DISPOSIZIONI EGM PARTI CORRELATE 14

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Sebino S.p.A. (la “**Società**”), nonché assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in virtù dell’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dalla Società su Euronext Growth Milan (in precedenza denominato “AIM Italia”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM Italia (il “**Regolamento EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob Parti Correlate**”), tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012, come successivamente modificate e integrate, e applicabili alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EGM Italia (le “**Disposizioni EGM Parti Correlate**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) e alle Disposizioni EGM Parti Correlate di volta in volta vigenti.
- 1.4 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 1 giugno 2020 con successivo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente (come definito *infra*) in carica, ed è stata successivamente modificata in data 7 giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente in carica.
- 1.5 Si precisa che la Società non è qualificabile come “*società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante*” ai sensi dell’articolo 2-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale.

“**Amministratore Delegato**”: ciascun Amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

“**Amministratori Non Esecutivi**”: ciascun Amministratore non munito di deleghe operative e gestorie.

“Amministratore Indipendente”: ciascun Amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi delle Disposizioni EGM Parti Correlate.

“Amministratori Non Correlati”: gli Amministratori diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

“Collegio Sindacale”: il collegio sindacale della Società *pro-tempore* in carica.

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, *(i)* almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato oppure *(ii)* ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi, individuati nel rispetto della definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore vigenti* adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

“Interessi Significativi”: ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, delle Disposizioni EGM Parti Correlate, si intendono quegli interessi identificati con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti da: *(i)* la mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate della Società o le Società Collegate della Società; e *(ii)* la semplice detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o nella Società Collegata con cui l'operazione è svolta da parte di altre Società Controllate dalla Società o Società Collegate a essa fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società qualora: *(i)* uno o più Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e *(ii)* il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

“MAR”: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore vigenti* adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuate nell'appendice al

Regolamento Consob Parti Correlate. La relativa definizione è riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

“Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni non superi, per ciascuna operazione: (i) Euro 150.000 in ragione d'anno per Operazioni con Parti Correlate persone giuridiche anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate; e (ii) Euro 75.000 in ragione d'anno per Operazioni con Parti Correlate persone fisiche anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le “operazioni di maggiore rilevanza” come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate di volta in volta vigenti.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Parte Correlata”: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore vigenti* adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La relativa definizione è riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

“Presidi Equivalenti”: i presidi indicati nel successivo Articolo 6 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

“Soci Non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

“Stretto Familiare”: le persone definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore vigenti* adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La relativa definizione è riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

“TUF”: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 In conformità alle Disposizioni EGM Parti Correlate, le disposizioni della Procedura

non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative: *(i)* ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), *(ii)* alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile; e *(iii)* alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (b) alle Operazione di Importo Esiguo;
- (c) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni EGM Parti Correlate, a: (1) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea, purchè sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis del TUF; e (2) le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: *(i)* la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; *(ii)* nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e *(iii)* la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (d) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). In tal caso, essendo esclusi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni EGM Parti Correlate, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 delle Disposizioni EGM Parti Correlate, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie, indicando la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse avvalendosi dell'esenzione di cui alla presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società inoltre comunica tali informazioni entro il termine di cui al Paragrafo 4.6(b) della Procedura al Comitato o, se del caso, ai Presidi Equivalenti;
- (e) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di

altre Parti Correlate della Società; e

(f) alle operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni EGM Parti Correlate, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

3.2 Le disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate e la presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

(a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 c.c.;

(b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

(c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

3.3 Con cadenza annuale, l'Amministratore Delegato fornisce al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, una completa informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione ai sensi della Procedura, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle ragioni di tali esenzioni.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EGM, la Società si avvale della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente Articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.

4.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della Procedura è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe a questo attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del Codice Civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza, fermo restando che l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.3 L'Amministratore Delegato (o i soggetti che per conto delle eventuali società controllate sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione), prima di effettuare qualsiasi operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro delle

Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

- 4.4 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente Articolo 4.3 valuta tempestivamente se:
- (a) sia applicabile all'operazione uno o più dei casi di esenzione di cui all'Articolo 3; resta inteso che qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
 - (b) l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo Articolo 9; e
 - (c) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.5 Nel caso in cui l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.4, lettere (a) e (b) che precedono (l'“**Operazione Rilevante**”), la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato (o, se del caso, dei Presidi Equivalenti) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al presente Articolo. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 4.6 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della Procedura:
- (a) l'Amministratore Delegato comunica tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative alle suddette operazioni al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, affinché verifichi senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione applicabili;
 - (b) la Società comunicherà al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, entro 7 giorni dall'approvazione di ciascuna operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- 4.7 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o, se del caso, ai Presidi Equivalenti) di rilasciare il parere motivato in materia, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso complete e adeguate informazioni nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi

elementi di riscontro al riguardo e indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri.

- 4.8 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o, se del caso, ai Presidi Equivalenti) rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a eseguire e/o deliberare l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, a esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione con Parti Correlate.
- 4.9 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o se del caso, i Presidi Equivalenti) lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite di spesa pari al 5% del controvalore dell'operazione. Lo stesso Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate, come modificato di tempo in tempo e indicate altresì nell'Allegato 2 alla Procedura per mero rinvio;
- 4.10 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato (o se del caso, dei Presidi Equivalenti) dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.11 La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea.
- 4.12 Nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque realizzare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora la medesima sia approvata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c. e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, non esprima voto contrario all'operazione.

- 4.13 Nei casi in cui un'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza, ferme le disposizioni di cui al Paragrafo 10 e la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal presente Articolo, a condizione che: (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque, prima del compimento dell'operazione; (b) tale operazione sia successivamente oggetto, ferma la relativa efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile; (c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al Paragrafo 10.2; (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento EGM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- 4.14 Successivamente all'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'organo competente:
- (a) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo Articolo 10.3; e
 - (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, mettono a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo Articolo 10.2.

5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato. Il Comitato potrà adottare un regolamento al fine di regolare il funzionamento dello stesso.
- 5.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 5.3 Le riunioni così come le deliberazioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso

per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

6. PRESIDI EQUIVALENTI

6.1 Ai sensi della Procedura troveranno applicazione i seguenti Presidi Equivalenti:

- (a) qualora almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato oppure ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati, sempre che questi siano in numero pari o superiore a 2 (due);
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato *(i)* dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero *(ii)* da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della Procedura (il "**Registro delle Parti Correlate**").

7.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate sono curati dall'Amministratore Delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.

7.3 I soggetti di cui all'Articolo 7.2 provvedono a *(i)* identificare le Parti Correlate dirette della Società e *(ii)* comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della Procedura.

7.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente ai soggetti di cui all'Articolo 7.2 qualsiasi variazione

rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

- 7.5 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione sarà essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. L'interpretazione delle definizioni di cui alla presente Procedura è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

8. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 8.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la Procedura.
- 8.2 In particolare, l'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 8.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'Assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

9. DELIBERE QUADRO

- 9.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 9.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente Articolo 4, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 9.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente Articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e si devono riferire a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 9.4 L'Amministratore Delegato nominato dalla Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 9.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo Articolo 10.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle

soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 9.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo Articolo 10.2.

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa periodica

- 10.1.1 L'Amministratore Delegato con il supporto dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle società controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente Articolo 9 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite nel trimestre di riferimento, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 10.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di società controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni EGM Parti Correlate.
- 10.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.
- 10.2.3 Il documento informativo e gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del Paragrafo 4.9 sono pubblicati nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate.

10.3 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR

- 10.3.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni, di cui all'articolo 6 del Regolamento Consob Parti Correlate *pro tempore*

vigente e di seguito riportate per mero rinvio:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni EGM Parti Correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo del precedente Articolo 10.2;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

11. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

- 11.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni EGM Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.

12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSOB PARTI CORRELATE E ALLE DISPOSIZIONI EGM PARTI CORRELATE

- 12.1 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate e alle Disposizioni EGM Parti Correlate, i riferimenti agli articoli del Regolamento Consob Parti Correlate e delle Disposizioni EGM Parti Correlate contenuti nella Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento Consob Parti Correlate e delle Disposizioni EGM Parti Correlate modificati.

Allegato 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob Parti Correlate valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e., la Società).

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Società se tale persona:
- (i) ha il controllo¹ o il controllo congiunto² della Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole³ sulla Società; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua

¹ Per "controllo" si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie società controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

² Per "controllo congiunto" si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

³ Per "influenza notevole" si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

controllante.

- b) Un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) L'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* della Società (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
 - (iii) entrambe la Società e l'entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e la Società è una collegata della terza entità;
 - (v) L'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) L'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); e
 - (viii) L'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società

stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 2

“2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- ***le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;***
- i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo. [...]”